



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 57

di data 27/12/22

Oggetto: DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SPORT DI DATA 12.08.2022 - PNRR - CLUSTER 2 - CENTRO SPORTIVO G. MANAZZON. P.ED. 4332 C.C. TRENTO. LOTTO FUNZIONALE 2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO PRINCIPALE PISCINA E PALESTRA. PROGETTO ESECUTIVO, FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXT GENERATION UE. IMPORTO EURO 1.680.000,00 -OPERA 6649. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con propria deliberazione 27.12.2022 n. 381, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU "PNRR - Cluster 2 - centro sportivo G. Manazzon. P.ed. 4332 C.C. Trento. Lotto funzionale 2. Efficientamento energetico corpo principale piscina e palestra" opera 6649, datato dicembre 2022, dell'importo complessivo di euro 1.680.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori	euro	1.214.871,08	
oneri di sicurezza	euro	64.060,76	
sommano	euro		1.278.931,84
B) lavori in economia da affidare alla stessa ditta per noli, materiali e mano d'opera	euro		10.000,00
C) lavori in economia:			
C1) perizia di spesa per pulizie generali e prove di laboratorio su materiali	euro	3.000,00	
C2) perizia di spesa per lavori di precantiere	euro	20.630,39	
C3) lavori in economia per opere non progettualizzabili	euro	16.410,72	
sommano	euro		40.041,11
D) lavori e forniture da affidare a trattativa privata:			
D1) allacciamenti acqua, energia elettrica, gas (oneri fiscali compresi)	euro		2.000,00
E) somme a disposizione dell'Amministrazione			
E1) spese tecniche (oneri fiscali e previdenziali compresi)	euro	134.404,96	
E2) incentivi su funzioni tecniche	euro	20.499,99	
E3) imprevisti (oneri fiscali compresi)	euro	56.375,00	
E4) pubblicità (oneri fiscali compresi)	euro	4.849,80	
E5) i.v.a. 10% su A) + B) + C)	euro	132.897,30	
sommano	euro		349.027,05

pagina 1/9

totale euro 1.680.000,00
rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che la spesa complessiva prevista di euro 1.680.000,00 è interamente a carico dei fondi PNRR;

dato atto che le voci A), B) e C) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10%, ai sensi dell'articolo 127 quaterdecies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, in quanto il progetto è relativo ad una ristrutturazione edilizia (intervento di recupero di cui all'art. 31 della Legge 05.08.1978 n. 457 di grado superiore a quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma) di opera di urbanizzazione secondaria, quale impianto sportivo di quartiere destinato all'intera collettività;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce E2) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in quanto il progetto, attraverso un insieme coordinato e integrato di fasi ed interventi, mira alla riqualificazione energetica di un corpo unitario;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede le voci C1) perizia di spesa per pulizie generali e prove di laboratorio su materiali, C2) perizia di spesa per lavori di precantiere e C3) lavori in economia per opere non progettualizzabili, alle quali deve corrispondere specifica perizia di spesa, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento dei contratti;

precisato che, per quanto riguarda le voci del quadro economico C1) e C2) le perizie di spesa sono presenti quali elaborati del presente progetto, mentre per la voce C3), la perizia di spesa sarà approvata in un secondo momento;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

vista al riguardo la relazione scorpori della Dirigente del Servizio Edilizia allegata alla nota di data 23.12.2022 prot. n. 358677, da cui si rileva l'opportunità di scorporare le voci del quadro economico sopra specificate adottando distinti affidamenti rispetto ai lavori principali. In particolare per la perizia di spesa relativa alle pulizie generali e prove di laboratorio saranno previsti due distinti affidi, in quanto si tratta di servizi e prestazioni del tutto autonomi, non riconducibili alle categorie del progetto principali da affidare a ditta specializzata e a laboratorio autorizzato. Per quanto riguarda i lavori compresi nella perizia di precantiere, relativi allo spostamento degli inverter dell'esistente impianto fotovoltaico, attualmente posizionati in luogo interessato dai lavori principali, si è valutato opportuno scorporarli dai lavori principali in quanto verranno eseguiti prima della consegna dei lavori principali, in modo che questi ultimi possano proseguire con maggiore celerità vista la tempistica ristretta dettata dal bando PNRR ed affidati a ditta specializzata nel settore. Infine per quanto attiene le opere non progettualizzabili, si rileva l'opportunità di adottare un ulteriore distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di un insieme di varie lavorazioni puntuali da svolgere con diversa tempistica rispetto a quella dei lavori principali;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto non prevede

alcun riferimento alle possibili interferenze fra i lavori principali e quanto previsto alle voci C2) e C3) del quadro economico, in quanto si tratta di lavorazioni che, come sopra specificato, verranno svolte con tempistica diversa da quella delle opere principali;

richiamate le proprie determinazioni:

- 11.07.2022 n. 51/27 con la quale è stato affidato a professionista esterno l'incarico per la redazione del rilievo architettonico strumentale riferito ai due interventi Cluster 1 e Cluster 2, verso la corresponsione del compenso di euro 15.372,00 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi);
- 29.11.2022 n. 51/45 con cui tra l'altro è stato affidato a professionista esterno l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle strutture, relazione geotecnica, progettazione antincendio, Scia antincendio e richiesta parere presso la Commissione di vigilanza della P.A.T., direzione operativa strutture, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex ante ed ex post per la parte strutture, nell'ambito dell'opera relativa al Cluster 1, verso il corrispettivo di euro 106.209,22 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);
- 01.12.2022 n. 51/46 con cui tra l'altro è stato affidato a professionista esterno l'incarico per la redazione della relazione geologica, idraulica e idrologica, caratterizzazione del terreno comprese analisi ambientali, assistenza alla direzione lavori con funzioni di direttore operativo per la parte geologica, relazione CAM e DNSH per gli aspetti geologici, nell'ambito dell'opera relativa al Cluster 1, verso il corrispettivo di euro 49.422,13 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);
- 06.12.2022 n. 51/49 con cui tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione costituito da tecnici comunali e da soggetti esterni per la progettazione acustica comprensiva di studio impatto acustico, relazione requisiti acustici passivi e relazione CAM e DNSH per gli aspetti acustici, verso il corrispettivo di euro 5.027,04 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle strutture, relazione sismica delle strutture, progettazione antincendio, direzione operativa strutture, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex ante ed ex post per la parte strutture, verso il corrispettivo di euro 13.156,24 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi, per il supporto alla RUP in fase di progettazione e realizzazione dell'opera e monitoraggio ambientale, relazione CAM e DNSH per gli aspetti ambientali, prestazioni accessorie, verso il corrispettivo di euro 9.109,37 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), per il supporto nella redazione di elaborati grafici e particolari architettonici, costruttivi e decorativi, verso il corrispettivo di euro 12.914,33 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi), per il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale (a partire dalla fase relativa al progetto esecutivo), coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nonché relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex ante ed ex post, verso il corrispettivo di euro 28.998,84 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti, relazione energetica, prestazioni accessorie, direzione operativa impianti, relazione CAM e Rispetto del principio DNSH ex ante ed ex post per la parte impianti e alla prestazione energetica, verso il corrispettivo di euro 35.722,11 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), è stata impegnata la somma complessiva di euro 104.927,93 ed è stata prenotata la somma di euro 1.295.072,07 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

dato inoltre atto che con variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione approvata con deliberazione consiliare 20.12.2022 n. 154, esecutiva, è stato stanziato per l'opera un supero di euro 280.000,00;

rilevato pertanto che con la suddetta deliberazione della Giunta comunale 27.12.2022 n. 381, esecutiva, è stata prenotata la somma di euro 280.000,00 quale ulteriore stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

rilevato che ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo di data 03.10.2022 è previsto che il soggetto attuatore si impegna a svolgere le funzioni di stazione appaltante o procedere alla tempestiva individuazione del soggetto cui attribuire le suddette funzioni, affidando i lavori, i servizi e le forniture per la realizzazione dell'intervento in conformità alla normativa di riferimento e in particolare nel rispetto del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e del decreto legislativo 30 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

richiamata la nota, ns. prot. n. 126189 del 06.05.2022, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'affidamento di lavori o l'acquisizione di servizi e forniture a valere sul P.N.R.R. e sul P.N.C., per come riportati nel documento "Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti P.N.R.R." allegato alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, specifica che il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso decreto legislativo, all'articolo 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando;

richiamato l'art. 2 ter (Disposizioni di semplificazione nei contratti pubblici finanziati con il P.N.R.R. e il P.N.C.) della L.p. 04.08.2021 n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023) che prevede che "All'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5 della legge provinciale 09 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), finanziati, in tutto o in parte, con risorse del P.N.R.R. e del P.N.C., si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)....".

visto l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021, in base al quale è consentito procedere, in deroga agli articoli 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 all'affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs n. 50/2016, di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un 1 milione di euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, previa consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

atteso che l'art. 1, comma 2 bis della l.p. 2/2016 dispone: " Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile";

precisato quindi che in virtù della disposizione enunciata, per quanto non in contrasto con l'articolo 1, co. 2, lett. b) del d.l. 76/2020, il richiamo contenuto in tale disposizione

alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, deve essere inteso come rinvio all'art. 33 della l.p. 26/1993 e al relativo regolamento di attuazione: disposizioni che nell'ordinamento provinciale dei lavori pubblici disciplinano la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

richiamato altresì in particolare l'art. 3 comma 1 della L.p. 2/2020, recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che prevede la possibilità di procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della l.p. 26/1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. Tale possibilità, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 8, comma 2 ter della medesima legge, si applica alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale (ad oggi 30 giugno 2023);

precisato pertanto che in deroga all'art. 18 della L.p. 9/2013 secondo cui le amministrazioni possono affidare i lavori pubblici con procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per importi compresi tra 1 e 2 milioni di euro solamente avvalendosi di APAC, con l'introduzione dell'articolo 3 sopra richiamato le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere, anche autonomamente, all'affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara fino alla soglia di rilevanza europea;

visto inoltre l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determini a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con legge 108/2021;

rilevato che l'art. 11 della l.p. 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, di tre operatori economici, se esistenti.";

atteso che le modalità semplificate sopra richiamate si applicano per effetto di indicazioni organizzative interne anche per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 1.278.931,84 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 33 della l.p. 26/1993, con applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del citato d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e s.m., per quanto riguarda il numero di operatori economici da consultare, stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico;

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 10.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

- i servizi e le prestazioni di cui alla voce C1) per l'importo di euro 3.000,00 (i.v.a. esclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

I requisiti di ammissione alla gara sono costituiti dall'iscrizione all'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016 e s.m.;

- i lavori di cui alla voce C2) per l'importo di euro 20.630,39 (i.v.a. esclusa) tramite affidamento diretto previa richiesta di preventivi alle imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da formalizzare mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.;

atteso che i requisiti di ammissione alla gara per i lavori di cui alla voce A) saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente, considerando anche quanto disposto dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 e dalle relative disposizioni attuative con specifico riferimento agli interventi finanziati con le risorse di cui al PNRR;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alle voci A) e C2) che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di affidamento per i lavori in economia per opere non progettualizzabili di cui alla voce C3);

dato atto che l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle prestazioni in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m.;

rilevata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo

direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
 - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
 - il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport di data 12.08.2022;
 - il Decreto sindacale 29.10.2021 prot. n. 285328 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - le proprie note istruttorie di data 23.12.2022 prot. n. 358677 e prot. n. 358844;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 27.12.2022 n. 381, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU “PNRR - Cluster 2 - centro sportivo G. Manazzon. P.ed. 4332 C.C. Trento. Lotto funzionale 2. Efficientamento energetico corpo principale piscina e palestra” opera 6649, datato dicembre 2022, dell'importo complessivo di euro 1.680.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 1.295.072,07 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 06.12.2022 n. 49 di euro 104.927,93, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di dare atto che con la suddetta deliberazione della Giunta comunale 27.12.2022 n. 381, esecutiva, è stata prenotata la somma di euro 280.000,00 quale ulteriore stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
4. di procedere all'affidamento dei lavori e dei servizi secondo le modalità indicate in narrativa;
5. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
6. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
8. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
9. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D64J22000170006.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
ing. Isabella Weber

Trento, addì 27/12/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 57	di data 27/12/22

Oggetto: DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SPORT DI DATA 12.08.2022 - PNRR - CLUSTER 2 - CENTRO SPORTIVO G. MANAZZON. P.ED. 4332 C.C. TRENTO. LOTTO FUNZIONALE 2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO PRINCIPALE PISCINA E PALESTRA. PROGETTO ESECUTIVO, FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXT GENERATION UE. IMPORTO EURO 1.680.000,00 -OPERA 6649. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 28 dicembre 2022